



## INDICE

<b>1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
1.1	Principi etici generali .....	2
1.2	Il sistema qualità .....	3
1.3	Destinatari del codice etico .....	3
1.4	Valore del codice etico .....	3
<b>2</b>	<b>PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I TERZI</b> .....	<b>4</b>
2.1	Rapporti con i dipendenti .....	4
2.2	Rapporti con i collaboratori e con i consulenti .....	4
2.3	Rapporti con i clienti .....	4
2.4	Rapporti con i fornitori .....	5
2.5	Rapporti con le altre società operanti nel settore tecnologico .....	5
2.6	Rapporti con i partner commerciali .....	5
2.7	Rapporti con la pubblica amministrazione e con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse .....	5
2.8	Rapporti con le Autorità di vigilanza e di controllo .....	6
<b>3</b>	<b>PRINCIPI NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'</b> .....	<b>6</b>
3.1	La politica ambientale .....	6
3.2	Le organizzazioni sindacali .....	6
3.3	La stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa .....	6
<b>4</b>	<b>PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E FINANZIARIE</b> .....	<b>6</b>
4.1	Registrazioni contabili .....	6
4.2	Antiriciclaggio .....	7
<b>5</b>	<b>PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI</b> .....	<b>7</b>
5.1	Tutela della Privacy .....	7
5.2	Gestione delle informazioni riservate .....	7
5.3	Sistemi Informativi .....	7
<b>6</b>	<b>PRINCIPI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>PRINCIPI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE</b> .....	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>RAPPORTI CON IL GRUPPO</b> .....	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE</b> .....	<b>9</b>
9.1	Organismo di Vigilanza .....	9
9.2	Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti .....	9
9.3	Conseguenze della violazione del Codice per i dirigenti, gli Amministratori ed i Sindaci .....	9
9.4	Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, i consulenti e altri terzi .....	9



## **PREMESSA**

La SINELEC S.p.A. (di seguito “SINELEC” o la “Società”) ha per oggetto la realizzazione di sistemi e la prestazione di servizi attinenti ai campi dell’elettronica, dell’elettrotecnica, della termotecnica, dell’informatica e delle telecomunicazioni nei settori della viabilità, dei trasporti, delle comunicazioni, della logistica e di attività industriali ai medesimi inerenti ovvero connesse.

Rientrano nell’oggetto sociale l’acquisizione di partecipazioni in Società costituite e/o costituende ed il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenute connesse agli scopi sociali.

La missione aziendale della Società consiste nel fornire sistemi e servizi “chiavi in mano” ad elevati standard di qualità e di professionalità, che comprendono tutte le fasi del tipico ciclo produttivo: dallo studio di fattibilità fino all’implementazione operativa. Nello svolgimento di dette attività, SINELEC applica principi di efficacia ed efficienza, perseguendo, altresì, il miglioramento continuo dell’organizzazione e delle risorse umane e tecniche a sua disposizione.

Al fine di perseguire tali obiettivi, la Società profonde i migliori sforzi per la realizzazione, la valorizzazione e la condivisione, tra l’altro, della politica per la Qualità.

SINELEC S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ha promosso e attuato al proprio interno e nello svolgimento della propria attività la sensibilità verso l’etica nei comportamenti e nell’attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

La Società, in occasione dell’attività di verifica della conformità del sistema organizzativo e di controllo interno alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ha ritenuto di procedere alla raccolta e alla pubblicazione delle regole e dei principi etici e di comportamento che, sin dalla costituzione, improntano le relazioni verso il personale nonché verso i terzi e che, più in generale, caratterizzano lo svolgimento dell’attività societaria.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito “Codice Etico”) del quale la Società, come sino ad oggi avvenuto, da un lato ne auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall’altro lato, ne esige l’osservanza e l’applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di SINELEC o che venga in contatto con la stessa, prevedendo – altresì - l’applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

## **1 PRINCIPI GENERALI**

### **1.1 Principi etici generali**

SINELEC nello svolgimento della propria attività s’ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l’osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività.

SINELEC conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale.

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative interne, posto in essere dagli organi di governo societario, dalla direzione aziendale e - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato e comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società.



SINELEC considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

La Società considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione sia interna sia esterna alla Società.

SINELEC considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili e da tutelare.

La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere, anche in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

## **1.2 Il sistema qualità**

Con l'impegno e il coinvolgimento di tutto il personale, SINELEC S.p.A. ha intrapreso e concluso il percorso per la qualità realizzando il proprio sistema di gestione per la qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Obiettivo primario della Società è un'applicazione efficace del Sistema di Gestione per la Qualità per accrescere la soddisfazione del cliente/committente e la capacità dell'organizzazione di generare valore per tutte le parti interessate.

La Società procede con continuità al monitoraggio dei fattori indicanti la qualità del servizio al fine di garantire lo standard di livello e di consentirne il miglioramento.

## **1.3 Destinatari del codice etico**

Le norme del Codice Etico si applicano ai dipendenti della SINELEC ed a tutti coloro che cooperano allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi fini.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa; del pari i dirigenti e gli eventuali procuratori esterni, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori della Società.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con SINELEC, ivi inclusi i partner commerciali nell'ambito di ATI, consorzi, joint venture e simili, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

In particolare i destinatari del Codice Etico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso nel quale gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento della Società, e non quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.

## **1.4 Valore del codice etico**

SINELEC considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato



anche ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

## **2 PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I TERZI**

### **2.1 Rapporti con i dipendenti**

SINELEC provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti.

La Società richiede che i propri dipendenti conoscano ed osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi interessati dall'applicazione del Codice Etico con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

I dipendenti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 6 ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza. La Società considererà infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori.

SINELEC pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento, fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.

I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno della Società.

I dipendenti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale.

### **2.2 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti**

SINELEC procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere, dalla Società, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

### **2.3 Rapporti con i clienti**

SINELEC, nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico ed alle procedure interne, e altrettanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori, i quali sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società.



## 2.4 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di fornitura di beni, di prestazione di servizi e di esecuzione di lavori SINELEC opera nel rispetto della normativa e dei principi del presente Codice, delle politiche di acquisiti di Gruppo e delle procedure interne adottate anche in relazione al Sistema di Gestione della Qualità realizzato dalla Società. I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori, con i prestatori di servizi e con i subappaltatori di lavori devono procedere alla selezione degli stessi e alla gestione dei relativi rapporti, secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando alla Società l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

## 2.5 Rapporti con le altre società operanti nel settore tecnologico

SINELEC si rapporta con le Società concorrenti operanti nel medesimo settore di operatività nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede.

## 2.6 Rapporti con i partner commerciali

Nella costituzione e nello sviluppo di associazioni temporanee di impresa (ATI), consorzi, joint venture e simili, SINELEC opera nel rispetto della normativa e dei principi etici contenuti nel presente Codice. In particolare i dipendenti ed i collaboratori di SINELEC devono:

- instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile e che siano impegnati solo in attività lecite;
- accertarsi che la joint venture, il consorzio o l'ATI operino in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico;
- assicurare che a nessun partner venga riservato un trattamento sproporzionatamente favorevole rispetto alla sua contribuzione;
- assicurare la trasparenza degli accordi evitando la sottoscrizione di qualunque patto o accordo segreto e/o contrario alla legge;
- mantenere con i partner commerciali rapporti ispirati a criteri di trasparenza e correttezza;
- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento da parte dell'ATI, del consorzio, della joint venture e simili, di un partner o di un socio che appaia contrario ai principi etici del presente Codice.

## 2.7 Rapporti con la pubblica amministrazione e con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse

SINELEC adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse e in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e la gestione di rapporti di qualsiasi genere, anche meramente istituzionale, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo, promettendo, ricevendo o anche solo chiedendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. L'amministratore, il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza (così come definito nel successivo paragrafo 6).



## **2.8 Rapporti con le Autorità di vigilanza e di controllo**

SINELEC impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

## **3 PRINCIPI NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'**

### **3.1 La politica ambientale**

SINELEC pone la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere, ed a tal fine pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi.

### **3.2 Le organizzazioni sindacali**

SINELEC non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con le medesime a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse della Società e dei dipendenti.

### **3.3 La stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa**

SINELEC si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

## **4 PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E FINANZIARIE**

### **4.1 Registrazioni contabili**

SINELEC osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia, nonché dai vigenti Principi Contabili attualmente vigenti..

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure di Gruppo ed interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso la Società incaricata della revisione contabile ed i Sindaci ed a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.



## **4.2 Antiriciclaggio**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Società avvia i rapporti controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa antiriciclaggio.

## **5 PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

### **5.1 Tutela della Privacy**

SINELEC tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati, relative a dipendenti, collaboratori o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed ogni dipendente e collaboratore è tenuto a conformarsi a tali principi.

### **5.2 Gestione delle informazioni riservate**

Ai sensi della vigente normativa (art. 181, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e successive integrazioni e modificazioni) "per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Chiunque, nello svolgimento delle proprie mansioni, venga a conoscenza di informazioni privilegiate, riservate e/o confidenziali è tenuto alla riservatezza.

Per quanto precede, la comunicazione all'esterno delle informazioni che rivestono carattere di riservatezza avviene esclusivamente da parte delle persone a ciò autorizzate, nel rispetto delle procedure adottate dalla Società e – in ogni caso – in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della parità e della contestualità dell'informativa.

I Destinatari del Codice Etico nel rispetto della vigente normativa in materia di "insider trading" non devono in nessun modo utilizzare le informazioni privilegiate per trarre vantaggi di alcun genere, siano essi diretti o indiretti, immediati o futuri, personali o patrimoniali".

In particolare, è contraria alla legge, e quindi rigorosamente vietata, ogni forma di strumentalizzazione, utilizzazione ai fini economici, investimento diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate con riferimento alla Società.

### **5.3 Sistemi Informativi**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e gestione dei Sistemi Informativi, che i destinatari del presente documento sono pertanto tenuti a rispettare.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla



commissione di reati, danneggiare o alterare Sistemi Informativi e informazioni di terze parti (Enti privati o Pubblici) o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun destinatario è infine consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

## **6 PRINCIPI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

SINELEC ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, ponendosi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche normative in materia, ma anche un'azione costante volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

La Società si adegua pertanto alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Ciascun destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. Ogni destinatario deve attenersi alle istruzioni e alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

## **7 PRINCIPI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE**

Nello svolgimento dei lavori di costruzione rappresentanti la principale attività societaria SINELEC si adopera per l'impiego e la destinazione a tali attività di adeguate risorse economiche e tecniche, con attenzione per la ricerca e l'adozione di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di qualità nella realizzazione delle opere.

La Società nello svolgimento di tali attività, pone ed esige da parte dei dipendenti e dei collaboratori, la più alta attenzione affinché l'assegnazione e l'esecuzione delle stesse avvenga nel rispetto della normativa vigente nonché delle regole procedurali interne, oltre che secondo elevati standard tecnico-progettuali.

## **8 RAPPORTI CON IL GRUPPO**

SINELEC è consapevole dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna delle Società che costituiscono il Gruppo di appartenenza e si impegna a fare quanto in proprio potere affinché i principi portati dal Codice Etico trovino accoglimento all'interno delle Società del Gruppo.



## **9 VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE**

### **9.1 Organismo di Vigilanza**

SINELEC ha costituito al proprio interno, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di controllo.

Oltre ai compiti previsti dal citato provvedimento normativo, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di vigilare sull'osservanza dello stesso segnalando tempestivamente all'Organo amministrativo eventuali violazioni.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

### **9.2 Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto sia dal vigente CCNL adottato dalla Società sia dalle norme disciplinari e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto del citato CCNL.

Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

### **9.3 Conseguenze della violazione del Codice per i dirigenti, gli Amministratori ed i Sindaci**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice Etico, la Società valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c.

In caso di violazione del Codice etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci di SINELEC, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

### **9.4 Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, i consulenti e altri terzi**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a SINELEC da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i partner commerciali nell'ambito di ATI, consorzi, joint venture e simili, in violazione delle previsioni del Codice etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.